

ACCERTAMENTO***La notifica al presunto “suocero” rende illegittima la pretesa***

di Leonardo Pietrobon

Con una recente sentenza, la **n. 26501 del 17.12.2014**, la **Corte di Cassazione** è intervenuta in merito alla **correttezza e validità della notifica** degli atti tributari **ad un soggetto diverso dall'effettivo destinatario**, che nel caso di specie è il “suocero” dell’effettivo destinatario dell’atto.

Da un punto di vista giuridico, il **dettato normativo** di riferimento in tema di **notifiche** è, per l'accertamento delle imposte sui redditi, **l'articolo 60 del D.P.R. n. 600/1973**, mentre il rispetto degli **aspetti pratici** è disciplinato mediante il richiamo alle disposizioni di cui **agli artt. 137 e seguenti del c.p.c.**, con alcune peculiarità.

In particolare, l'art. 139 c.p.c., al comma 1, stabilisce che **se la notificazione non avviene in mani proprie del destinatario**, essa deve essere fatta **nel Comune di residenza** del destinatario, ricercandolo nella **casa di abitazione** o dove ha **l'ufficio o esercita l'industria** o il commercio.

Il **comma 2** della citata disposizione normativa – con riferimento all'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 - prevede, poi, che **se il destinatario non viene trovato** in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario **consegna copia dell'atto a una persona di famiglia** o **addetta alla casa**, all'ufficio o all'azienda, **purché non minore di 14 anni** o non paleamente incapace.

Coordinando le richiamante disposizioni normative, in tema di notifica degli atti è importante delineare sin da subito il confine tra **nullità** ed **inesistenza** della **notifica**, in quanto **solo quest'ultima** permette di sostenere **l'illegittimità** dell'avviso, essendo invece

le nullità delle “semplici” irregolarità del procedimento notificatorio che non inficiano in toto l’atto, in quanto il contribuente, nonostante il vizio invalidante, è stato reso edotto della pretesa.

In altri termini, si ha **inesistenza** quando la **notifica** è stata **eseguita** in modo assolutamente **difforme** dallo **schema normativo**. A titolo esemplificativo, potrebbe essere il caso di un atto **notificato** a un **prossimo congiunto** del contribuente nella sua residenza, e non in quella del contribuente, o ad un provvedimento notificato nelle forme degli irreperibili assoluti in assenza dei presupposti.

La **Corte di Cassazione, con la sentenza 17.12.2014 n. 26501**, ha affrontato la questione riguardante la **notifica** di una cartella di pagamento **avvenuta nelle mani di una presunta persona di famiglia** (suocero) del contribuente destinatario finale dell’atto. In particolare, a parte del ricorrente l’atto è affetto da illegittimità, in quanto è stato **consegnato dall’ufficiale giudiziario** presso la residenza del contribuente ad **un uomo che si era qualificato come “suocero”** del destinatario ma che in realtà era un estraneo, peraltro non convivente con il contribuente.

Dopo l’accoglimento del ricorso introduttivo da parte della CTP competente, la **C.T.R. Liguria con la sentenza n. 58/2008 del 6.11.2008** ha **ritenuto valida la notifica** dell’atto oggetto della contesa, in quanto **è avvenuta presso il domicilio del contribuente** ed **a mani di persona** che in quel momento si trovava presso l’abitazione ed attuava un comportamento “**da persona di famiglia**”.

Su tale questione la Corte di Cassazione afferma che da un lato l’interpretazione dell’art. 139, comma 2, fornita dalla giurisprudenza ha **ampliato** il concetto di “**persona di famiglia**” fino a ricomprendervi **non solo i parenti** ma **anche gli affini**, ed ha ritenuto **non necessaria la convivenza** di tale persona con il destinatario della notifica, dall’altro lato, la stessa giurisprudenza ha ripetutamente affermato che in caso di notificazione ai sensi dello stesso articolo 139, comma 2,

la qualità di persona di famiglia di chi ha ricevuto l'atto
si presume dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, la quale gode di una “fede privilegiata”. Pertanto,
incombe sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione,
l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di
provare
l'inesistenza di un rapporto con chi ha ricevuto l'atto.

Tuttavia, nel caso di specie, il contribuente ha
contestato espressamente che
colui al quale l'atto fu
consegnato, qualificatosi come
suocero, fosse un proprio
affine e fosse con lui
convivente, dimostrando documentalmente l'assenza di tali circostanze.

Sulla base di tali “dimostrazioni” a parere della Corte di Cassazione è da
escludersi la
validità della
notifica effettuata
non a mani di persona di famiglia bensì a mani di persona “
che si comporta come tale”.

La sentenza oggetto del presente intervento ricalca per certi aspetti precedenti pronunce della stessa Corte di Cassazione. Infatti:

- la sentenza n. 23028 del 26/10/2006 stabilisce la **legittimità dell'atto notificato** alla persona “**addetta alla casa**”, sulla base delle semplici dichiarazioni rilasciate dalla stessa al momento della consegna, in quanto sarà onere della controparte dimostrare l'occasionalità del consegnatario nel luogo della sua residenza;
- mentre la **sentenza n. 2705 del 6/2/2014** conclude per l'**illegittimità della notifica** nelle mani della “**coinquilina**”, in quanto soggetto che, pur coabitando con il notificatario, **non è “addetto alla casa”**, per cui non opera la presunzione di consegna dell'atto.

er approfondire le problematiche nell'ambito dell'accertamento ti raccomandiamo questo master di specializzazione: